



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Esposto anonimo a ordine professionale: è preso in considerazione?

Autore: Redazione | 10/07/2019



È possibile presentare una denuncia anonima al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dei medici, dei commercialisti, degli ingegneri o di qualsiasi altro tipo di professionista?

Che valore ha un **esposto anonimo presentato al consiglio dell'ordine professionale**? Viene **preso in considerazione**? Può giustificare l'avvio di un procedimento disciplinare e, addirittura, le sanzioni connesse alla violazione dei doveri deontologici? A nostro avviso no, anche perché, diversamente ragionando, si esporrebbero i professionisti al tiro incrociato dei colleghi invidiosi che, senza subire le conseguenze di una denuncia infondata, potrebbero presentare lettere anonime al solo fine di procurare fastidio.

Peraltro, nell'ipotesi in cui dovesse divenire necessario assumere informazioni dall'esponente per valutare la fondatezza delle doglianze, l'eventuale istruttoria che ne seguirebbe non potrebbe aver mai luogo.

Eppure, secondo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, un **esposto anonimo** - indirizzato in busta chiusa al Consiglio stesso - **va preso in considerazione** e trasmesso alla commissione disciplinare. Perché mai?

Ce lo siamo chiesti anche noi, visto che nel nostro ordinamento, per comportamenti ben più gravi quali ad esempio la commissione di reati, la denuncia anonima non è prevista dalla legge. Leggi sul punto [Lettera anonima: che valore ha](#).

In ogni caso, la soluzione al quesito in commento non si esaurisce - fortunatamente - con la presa di posizione del Consiglio dell'Ordine, ma va considerata alla luce della successiva decisione cui giunge l'organo deputato a decidere se e quando un esposto può dar luogo a una sanzione disciplinare. Ecco allora, in un caso davvero paradossale, cosa è stato deciso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro **[1]** proprio a seguito di un procedimento disciplinare partito con esposto anonimo presentato al Consiglio degli Avvocati di Cosenza e da questo, anziché essere filtrato e cestinato, trasmesso senza indugi alla Commissione.

Come anticipavamo la vicenda è davvero *sui generis* e merita la pena di essere narrata anche perché riguarda da vicino il fondatore di questo giornale.

Un anonimo (o anonima) presentava un esposto per condotta deontologicamente rilevante nei confronti di un avvocato per aver questi organizzato e promosso (anche sui canali social) un evento di formazione a pagamento, ossia per la cui partecipazione era prevista una quota di iscrizione.

A detta dell'esponente, tale condotta di attività promozionale di svenuta scopo di lucro non sarebbe compatibile con lo svolgimento della professione legale «la quale dovrebbe essere oggetto di eventi, contenuti informativi e divulgativi» privi di profitto.

L'esponente non teneva conto però che l'evento era stato organizzato da una Srl e che lo stesso veniva accreditato dallo stesso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

Delle scemenze scritte si era reso conto lo stesso/a anonimo che, evidentemente - e almeno su questo non lo si può biasimare - non ha avuto il coraggio di firmarsi.

Fatto sta - e qui la questione diventa ancora più anomala - che, nonostante la "denuncia" all'ordine professionale fosse anonima e il Consiglio dell'Ordine fosse a conoscenza di tutte le questioni appena illustrate, lo stesso ha ritenuto di dar il via al procedimento disciplinare trasmettendo gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Insomma, per il COA di Cosenza, è possibile presentare un **esposto anonimo al consiglio dell'ordine**, salvo poi lasciare la patata bollente della decisione al collegio disciplinare.

In questo caso, però, il Consiglio distrettuale ne ha disposto l'archiviazione perché **l'esposto non era firmato**. In più, scendendo anche nel merito della vicenda, l'assemblea ha ritenuto le doglianze dell'esponente prive di fondamento. Nessuna norma vieta agli avvocati di organizzare eventi di formazione professionale (ed evidentemente di parteciparvi, anche a pagamento).

Quel che stupisce è come una considerazione talmente ovvia sia "sfuggita" al Consiglio dell'Ordine di Cosenza. In un ordinamento democratico, la **firma** deve essere considerata un elemento essenziale di un esposto; diversamente si finirebbe per mettere ogni professionista alla mercé dei capricci e delle ritorsioni - anche infondate - di colleghi o di clienti.

Se, del resto, l'esponente è sicuro delle proprie affermazioni e delle violazioni lamentate non si vede perché non debba sottoscrivere il proprio atto. Diversamente ragionando, una persona che voglia danneggiare un avvocato, un medico, un ingegnere potrebbe inviargli decine di esposti anonimi, tutti diversi e che, per quanto infondati, richiedendo una difesa, gli toglierebbero del tempo indispensabile per il lavoro.

Note

[1] Proc. Disciplinare n. 92/2018 R.R.